



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.MONFALCONE.

PREMESSA

Il presente “Regolamento della Base Nautica” è stato redatto in conformità al “Regolamento delle basi nautiche delle strutture” approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della L.N.I. e vigente dal 07 maggio 2019.

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci che fruiscono dei servizi forniti dalla Sezione.

È fatto obbligo a tutti i componenti degli Organi Direttivi Istituzionali di osservarlo e di farlo osservare.

Art 1. Norme di carattere generale.

Il presente Regolamento è stato redatto dal Consiglio Direttivo di Sezione, in prosieguo per brevità CDS, come previsto dal Regolamento allo Statuto, Art. 28, punto 2, comma f), e verrà sottoposto all'approvazione della Assemblea Generale dei Soci della Sezione.

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno adottate dall'assemblea dei Soci, regolarmente costituita, a maggioranza semplice dei Soci presenti e con le modalità decise dall'assemblea stessa.

Dopo l'approvazione della Assemblea Generale dei Soci il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Il Regolamento della Base Nautica deve recare in calce gli estremi dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci e quelli e della ratifica della Presidenza Nazionale e deve essere vidimato in ogni sua pagina con la firma del Presidente della Sezione e controfirmato dal Segretario del CDS.

Art. 2 – Sede Nautica –Direttore Mare-Comitato tecnico.

La messa in opera, l'allestimento, la gestione e l'assegnazione degli ormeggi della Sede Nautica sono di competenza del CDS.

È facoltà del CDS delegare, in parte o in toto, le funzioni di cui al comma precedente ad un “Direttore Mare” nominato fra i membri del Direttivo e, ove ritenuto, ad un Comitato Tecnico” nominato dal CDS.

Il Direttore Mare e il Comitato Tecnico, ove nominato, provvedono, a richiesta del Presidente della Sezione, ad elaborare e a proporre al CDS le soluzioni tecnico-economiche per la soluzione dei problemi di gestione, di manutenzione, di ristrutturazione, di costruzione nuovi ormeggi o di nuove



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

sistemazioni a terra.

Il Comitato Tecnico è costituito da almeno tre Soci ordinari, aventi la necessaria competenza tecnico-professionale. Dello stesso fa parte anche il "Direttore Mare" con funzioni di collegamento e coordinamento con il CDS.

Salvo revoca il Direttore Mare ed il Comitato Tecnico restano in carica per la durata del CDS.

Art. 3 - Direttori Tecnici e Coadiutori.

È facoltà del CDS, come previsto dal Regolamento L.N.I., e secondo le normative e le procedure in esso specificate, nominare, per il settore agonistico/sportivo e per la conduzione dei gruppi giovanili, direttori tecnici o coadiutori che, come collaboratori dipendenti, assistono i Consiglieri preposti alle relative attività.

L'incarico ha durata triennale salvo revoca, tuttavia esso cessa automaticamente e può essere nuovamente attribuito ad ogni rinnovo del CDS in occasione delle elezioni degli Organi Istituzionali.

Art. 4 - Assegnazione posti barca-Norme generali.

Il posto barca è assegnato al Socio e non all'imbarcazione o natante. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca con espresso esclusione di assegnazione a tempo indeterminato. L'assegnazione del posto barca spetta esclusivamente ai Soci ordinari maggiorenni della Sezione di Monfalcone in regola con il tesseramento ed ha durata annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre)

L'assegnazione e l'uso del posto barca, pena revoca immediata, non possono essere oggetto di cessione a qualsivoglia titolo a terzi da parte del socio beneficiario.

La vendita anche di una sola caratura dell'imbarcazione produce l'immediata perdita della assegnazione del posto barca, nel caso in cui, per gli effetti di tale vendita, vengano disattese le condizioni di cui al successivo articolo 9.

Nel caso di cessione del posto barca a terzi, il Socio, oltre che dover rispondere di un tanto, se del caso, avanti la competente Autorità Giudiziaria verrà sottoposto a giudizio disciplinare secondo la procedura regolamentare della L.N.I.

L'assegnazione, e relativa conferma, del posto barca, nell'ambito della Concessione Demaniale alla Lega Navale Italiana, è legata al principio della rotazione dei posti.

Tale principio comporta la decadenza dall'assegnazione per i Soci che non abbiano partecipato, nel corso dell'anno, alle attività istituzionali programmate dalla Sezione senza giustificato motivo, secondo quanto disposto nel presente Regolamento.

Il CDS, a tal fine, porterà a conoscenza dei Soci assegnatari di posto barca, nei modi e nei tempi previsti, le iniziative e le attività istituzionali di tipo nautico- propedeutico- assistenziale- sportivo- ludico ecc. programmate dalla Sezione.

Il Socio che senza giustificato motivo non partecipi alle attività istituzionali elencate nell'allegato A (modulo di autocertificazione) o partecipi totalizzando meno di 3 punti, secondo quanto previsto nel



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

medesimo modulo, decade dall'assegnazione del posto barca. Il modulo di autocertificazione, debitamente compilato con l'indicazione di tutte le attività sociali cui il socio ha partecipato durante l'anno e sottoscritto in calce, dovrà essere fatto pervenire entro il 30 novembre di ogni anno alla Segreteria della Sezione.

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, limite oltre il quale il CDS provvederà con apposita delibera, sono esentati dal partecipare alla graduatoria di merito per il mantenimento dell'assegnazione, i Soci proprietari e assegnatari che abbiano compiuto il 75° anno di età durante l'anno in corso.

Spetta comunque al CDS valutare situazioni e motivazioni particolari per le quali i Soci, benché resi edotti delle iniziative e delle attività istituzionali, non abbiano potuto partecipare alle stesse.

I posti barca revocati ai Soci inadempienti verranno assegnati ai Soci primi nella graduatoria d'attesa, tenuto conto delle caratteristiche del posto resosi disponibile, e i Soci revocati, dietro presentazione di una nuova domanda di assegnazione, verranno ricollocati a loro volta nella lista di attesa.

Art. 5 - Altri casi di decadenza dell'assegnazione del posto barca.

Oltre a quanto sopra specificato, il Socio decade dall'assegnazione del posto barca nei seguenti ulteriori casi:

- a. quando, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Socio;
- b. quando, tra il primo gennaio e il trentuno dicembre di un qualsiasi anno non occupi, per almeno quattro mesi, con la propria imbarcazione, il posto assegnatogli, a meno di comprovata giustificazione accolta dal CDS;
- c. quando perda, a qualsivoglia titolo, la proprietà dell'imbarcazione e non riacquisti, a meno di giustificati motivi valutati dal CDS, entro il termine di un anno, un'altra imbarcazione di dimensioni compatibili con il posto assegnato;
- d. quando non esegua le direttive impartite dal CDS e non mantenga in condizioni di efficienza, sicurezza navigabilità e decoro l'imbarcazione;
- e. quando non rinnovi l'iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;
- f. quando utilizzi l'imbarcazione per svolgere attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione o partecipi ad attività agonistiche con i colori di un circolo nautico, associazione sportiva o altro Ente diverso dalla Sezione di appartenenza.
- g. quando sia moroso nel pagamento di quanto dovuto alla Sezione per canoni tesseramento e quant'altro previsto;



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

- h. per mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni, altri beni dei soci, o alle infrastrutture della Sede;
- i. Per rifiuto, non giustificato, di mettere a disposizione della Sezione la propria imbarcazione per attività istituzionali.

Art 6 –Numero dei posti barca assegnabili al socio.

Il titolare di un posto barca nella base Nautica della Sezione non può, ad alcun titolo, disporre di un altro posto barca nella Provincia di Gorizia, a meno che non si riferisca ad altra imbarcazione di sua proprietà o di proprietà di uno dei componenti del suo nucleo familiare.

Art. 7 - Doveri del socio assegnatario di un posto barca:

- a. iscriversi alle Federazioni Nazionali di pertinenza, effettuando l'iscrizione presso la Sezione di Monfalcone della Lega Navale Italiana, qualora pratici l'attività sportiva;
- b. Partecipare alle attività sportive inalberando il guidone sociale;
- c. Partecipare con la propria imbarcazione a dette attività esclusivamente a nome della Lega Navale italiana Sezione di Monfalcone quale società di appartenenza, escludendo da tale obbligo la partecipazione a regate sociali di altre società, qualora ne risultasse iscritto.
- d. Essere in possesso e rinnovare regolarmente la Patente nautica se proprietario di unità che la richiede, ovvero partecipare con profitto ai corsi di cui alla circolare 213 del 2003 della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e successive integrazioni e modifiche se proprietario di unità che non necessita di Patente nautica, ovvero qualora già in possesso di patente nautica ancorché non rinnovata.

Art 8 - Proprietà dell'imbarcazione.

1. La proprietà dell'imbarcazione deve essere interamente dell'intestatario, salvo quanto disposto dal seguente Art. 9; è parificato al proprietario il Socio ordinario utilizzatore dell'imbarcazione in base a contratto di leasing traslativo.

Art 9 - Comproprietà dell'imbarcazione.

Fermo restando che ogni atto elusivo dei criteri di assegnazione e delle relative graduatorie integra una grave infrazione disciplinare, è ammessa la comproprietà delle imbarcazioni fra Soci alle seguenti modalità e condizioni:

- a. se la domanda di assegnazione di un unico posto barca viene presentata da due o più Soci della Sezione ed accolta dal CDS, il posto viene assegnato al Socio che risulti abbia diritto al posto barca in base alla sua posizione in graduatoria e che nello stesso tempo risulti comproprietario con caratura maggioritaria o equivalente.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

- b. il Socio assegnatario è unicamente responsabile verso il CDS della osservanza delle norme del presente Regolamento e dell'assolvimento degli oneri economici inerenti al posto barca in assegnazione.
- c. nella domanda, pena nullità, devono sempre essere indicati il comproprietario/comproprietari, che devono essere Soci della Sezione in regola con il tesseramento, ed essere tesserati almeno dall'anno antecedente alla data della domanda.
- d. i Soci comproprietari godono degli stessi diritti di uso del posto barca e della base nautica del Socio titolare.
- e. non si considera comproprietà, ai fini di quanto previsto nel presente articolo, il diritto del coniuge dell'assegnatario derivante dall'applicazione del regime di comunione legale dei beni di cui al Titolo VI° Sez. III^ del Codice Civile.

Art. 10 - Certificazione di proprietà.

Contestualmente alla presentazione della domanda di assegnazione, sia in caso di unico proprietario che in caso di comproprietà, la proprietà dell'imbarcazione stessa deve essere certificata a mezzo di uno dei seguenti documenti:

- a. **imbarcazioni:** licenza di navigazione o regolare contratto di leasing; e polizza RC in corso di validità
- b. **natanti:** autodichiarazione di proprietà dell'assegnatario con sottoscrizione autenticata dal Presidente della Sezione o da un suo delegato, contenente i dati indispensabili per la identificazione del natante (marca, modello, anno di costruzione, eventuale numero di matricola e denominazione), accompagnata dalla produzione del certificato d'uso del motore entro o fuoribordo ove installato, nonché da fotocopia della polizza nominativa di assicurazione RC in corso di validità.

Della licenza di navigazione o del contratto di leasing (lettera a) e del certificato d'uso del motore (lettera b), verrà trattenuta una copia vistata per conformità all'originale dall'addetto alla segreteria della Sezione o da un membro del Consiglio direttivo di Sezione.

Nel caso di imbarcazioni, ove per qualsiasi motivo non siano ancora state completate le formalità per l'iscrizione al Registro o per l'annotazione del trasferimento di proprietà, ovvero non possa essere ancora prodotto il contratto di leasing, potrà essere provvisoriamente depositata una autodichiarazione dell'assegnatario come previsto sub lettera b), con contestuale impegno del Socio stesso a produrre, non appena completata la procedura amministrativa, e comunque al più presto, il documento richiesto. Qualsiasi variazione relativa alla proprietà dell'imbarcazione o del natante dovrà comunque essere comunicata alla Segreteria della Sezione entro e non oltre i 15 giorni a mezzo PEC, FAX, o Raccomandata.

Art. 11 - Conduzione dell'imbarcazione.

Nelle uscite in mare, a bordo dell'imbarcazione deve essere presente l'assegnatario del posto barca o un suo familiare maggiorenne purché Socio della Sezione; in caso di comproprietà almeno uno dei comproprietari, o un suo familiare, purché Socio della Sezione.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

O il natante non possono essere concessi in locazione o ceduti a qualsivoglia titolo anche temporaneamente a terzi, anche se Soci della Sezione.

Art. 12 - Obbligo di assicurazione

Tutte le imbarcazioni e i natanti presenti agli ormeggi devono essere assicurate per danni che possono causare a cose o a persone, con polizza di assicurazione nominativa RCA intestata al proprietario titolare dell'ormeggio.

Le polizze assicurative e il contrassegno dell'assicurazione devono essere esibiti, in qualsiasi momento, a richiesta del CDS.

Art. 13 - Conduzione dell'unità da parte di Soci minorenni

Per l'utilizzo autonomo delle imbarcazioni o natanti da parte di Soci familiari minorenni, è necessario presentare al CDS una autorizzazione scritta permanente dell'esercente la patria potestà.

In mancanza di tale autorizzazione il Nostro e gli appartenenti agli Organi direttivi hanno il dovere di impedire l'utilizzo stesso.

Art 14 - Iscrizione al Naviglio L.N.I e Guidone Sociale

L'assegnazione del posto barca comporta l'obbligo di iscrizione dell'imbarcazione al Registro del Naviglio della L.N.I. e di inalberare il Guidone Sociale.

Art. 15 - Bandiere CEE

Sono ammesse all'assegnazione del posto barca le imbarcazioni di Soci che battono bandiere non italiane ma solo se appartenenti alla Comunità Europea.

Art. 16 – Assegnazione posto barca a Ditte o Società.

Non sono ammesse all'assegnazione dei posti barca Società o Enti aventi scopo di lucro.

ART.16bis – Assegnazione di posti barca a persone con disabilità

Nel rispetto delle finalità statutarie della LNI, il CDS, sulla base della disponibilità dei posti barca, provvederà con specifica delibera a definire il numero di posti barca riservata ai Soci con disabilità con procedura extra-graduatorie.

I richiedenti dovranno presentare domanda corredata da certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

La titolarità dell'assegnazione verrà riconosciuta esclusivamente al Socio portatore di disabilità.

Art. 17 - Dimensioni delle Unità ammesse.

Per lunghezza massima si intende la lunghezza fuori tutto che va dal musone di prora fino



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

all'estremità dello specchio di poppa, inclusi eventuali spoilers ed esclusi i bompressi mobili e i timoni appesi e con larghezza non superiore a metri 4,5.

Per larghezza massima si intende alla larghezza fuori tutto, compreso il bottazzo, misurata al baglio massimo dell'imbarcazione.

Lo spazio obbligatorio per parabordi viene di volta in volta fissato da parte del CDS a seconda delle necessità tecniche oggettive.

Resta comunque salvo il diritto del CDS di ridurre le dimensioni delle unità ammissibili per motivi di sicurezza in relazione alle caratteristiche dei posti barca disponibili.

Art. 18 - Assemblee armatori.

I Soci assegnatari di posto barca, o un loro rappresentante munito di delega scritta, debbono partecipare alle assemblee per essi indette dal CDS.

Art. 19 - Modalità di ormeggio

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate esclusivamente come indicato dal Direttore Mare.

Art. 20 - Ormeggi di transito

In base alle disposizioni della Presidenza Nazionale verranno attrezzati 1 o più posti per le imbarcazioni di Soci L.N.I. o di altri aventi diritto.

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI DEFINITIVI E TEMPORANEI

Art. 21 - Domanda di assegnazione posto barca.

I Soci ordinari della Sezione che richiedono l'assegnazione di un posto barca presso la Sede Nautica della Sezione, purché in regola con la quota associativa, debbono presentare domanda al CDS utilizzando l'apposito modulo.

Ai Soci di altre Sezioni L.N.I. che si trasferiscono alla Sezione di Monfalcone viene riconosciuta, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione del posto barca, l'anzianità pregressa di iscrizione alla L.N.I.

Art.22 - Riserva posti barca vela-motore.

Fino ad esaurimento dei posti dimensionati per le unità minori, nei riguardi di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a metri 5 non si applica la norma di cui al comma successivo.

In linea di principio, e fatta salva eventuale motivata delibera del CDS a modifica di questo principio, indifferentemente da qualsiasi classifica basata su punteggi e/o anzianità, le assegnazioni di posti



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

barca per imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri verranno graduate in modo che agli ormeggi siano presenti unità a vela nella misura minima del 70% dei posti disponibili, mentre alle unità a motore potrà essere assegnato il restante 30%.

Per imbarcazioni a motore si intendono quelle prive di velatura e quelle aventi un rapporto tra la superficie velica espressa in metri quadrati e la potenza del motore espressa in HP uguale o inferiore ad 1.

Art.23 - Lista di attesa.

Il CDS provvede a registrare le domande di assegnazione, in ordine cronologico, in una "lista di attesa".

La lista di attesa è riservata ai soli Soci ordinari della Sezione di Monfalcone della L.N.I. e ai Soci della L.N.I. provenienti per intervenuto trasferimento da altre Sezioni.

Ai Soci di altre Sezioni che si trasferiscono alla Sezione di Monfalcone viene riconosciuta, ai fini dell'assegnazione del posto barca, l'anzianità pregressa di iscrizione alla L.N.I.

Art. 24 - Graduatoria di assegnazione.

Il CDS esamina annualmente la lista di attesa valutando in prima analisi l'ammissibilità del tipo di imbarcazione (art.17), l'idoneità dell'imbarcazione stessa e la disponibilità del proprietario a perseguire i fini statuari della L.N.I. ed a partecipare alla vita sociale e alle iniziative annualmente programmate dal CDS e quindi procede alla formazione di una "graduatoria" sulla base delle autocertificazioni presentate dai soci ai sensi del successivo articolo 26. I soci che non presentano l'autocertificazione entro il 30 novembre vengono considerati a punteggio 0(zero). Il CDS si riserva di verificare le autocertificazioni prodotte e, sulla base delle informazioni in suo possesso, modificare i punteggi indicati sulla base anche dei comportamenti meritevoli o biasimevoli del socio.

Le autocertificazioni mendaci saranno ritenute gravemente scorrette e quindi i responsabili verranno deferiti d'ufficio ai competenti organi per l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 25 - Assegnazione del punteggio ai soci.

Il punteggio assegnato è quello derivante dalla compilazione dell'autocertificazione, verificata ed eventualmente incrementata o diminuita dal CDS come previsto dall'art. 24 Il CDS predispose quindi una graduatoria definitiva indicando, per ogni socio, il punteggio finale ottenuto.

Art. 26 - Validità temporale della graduatoria.

La graduatoria, dopo essere stata formata e approvata dal CDS, entra in vigore alla data della sua pubblicazione all'Albo Sociale, e resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria successiva.

Art. 27 – Ricorsi.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Avverso la formazione della graduatoria ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Sociale, i Soci possono chiedere un riesame della situazione da parte del CDS con motivato esposto scritto indirizzato al Presidente della Sezione, il quale provvederà poi a comunicare all'interessato la decisione.

Avverso la decisione del CDS il Socio può ricorrere, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, al Collegio dei Probiviri secondo la normativa e la procedura vigente.

Ricorsi presentati a termine scaduto e comunque non nel rispetto della precitata normativa, verranno considerati irricevibili e pertanto respinti senza esame nel merito.

Art. 28 - Assegnazione del posto.

Il CDS provvede ad assegnare il posto disponibile al Socio primo in graduatoria, la cui imbarcazione abbia misure "adeguate" a tale posto.

Per "adeguatezza" si intende che la superficie espressa dal prodotto della lunghezza fuori tutto per la larghezza massima dell'imbarcazione, parabordi stabiliti inclusi, deve occupare almeno l'80% dello spazio disponibile.

In caso di rinuncia tecnicamente ingiustificata dei primi interpellati ad un posto ritenuto adeguato dal CDS alle loro esigenze, questi verranno ricollocati, su loro specifica domanda scritta, in lista di attesa in occasione della formazione della graduatoria successiva.

In via straordinaria il CDS si riserva di assegnare provvisoriamente posti barca, anche al di fuori della graduatoria prevista, esclusivamente per motivi di particolare e comprovata pubblica utilità o precipuo interesse della Sezione. Tale assegnazione potrà anche avvenire in favore di soci che si siano resi particolarmente meritevoli per l'attività da loro svolta in favore della sezione. Detta deliberazione potrà essere assunta anche difformemente da quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 29 - Rinuncia al posto barca.

Il Socio che per motivi personali rinuncia al posto barca assegnatogli, deve darne comunicazione al CDS con 60 giorni di anticipo.

Il posto lasciato libero viene assegnato al Socio primo in graduatoria avente una imbarcazione di dimensioni compatibili con quelle del posto vacante.

L'assegnazione del posto barca resosi libero al Socio subentrante viene effettuata come prescritto dal precedente articolo e produce quindi gli stessi obblighi ed effetti sulla posizione in graduatoria e sulla lista di attesa in caso di rinuncia al subentro.

La regolazione economica in caso di rinuncia (rimborsi e costi) viene sulla base di quanto previsto sul punto dal presente Regolamento.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art. 30 - Rinuncia al posto barca per causa di forza maggiore.

Se un Socio è costretto a rinunciare al posto barca per una oggettiva causa di forza maggiore, quali ad esempio impossibilità o pericolosità di manovra o insicurezza di ormeggio, e questa causa venga riconosciuta fondata in seguito ad indagine conoscitiva tecnico/pratica o peritale dal CDS, il posto assegnato sarà giudicato incompatibile con le caratteristiche della unità da diporto del Titolare.

Detto posto verrà quindi assegnato al Socio proprietario di un'unità per la quale non sussistano i predetti problemi e che sia disposto a subentrare, seguendo le modalità di cui al precedente art. 28, e quindi con la produzione degli stessi obblighi ed effetti in relazione alla posizione in graduatoria e in lista di attesa qualora il Socio rinunci al subentro.

Il Socio costretto a rinunciare al posto barca per riconosciuta causa di forza maggiore riprenderà il posto a suo tempo regolarmente acquisito in graduatoria.

Il Socio costretto a rinunciare per causa di forza maggiore permarrà nella graduatoria in cui verrà reinserito in vista della prossima disponibilità di posto a meno che (come qualsiasi altro Socio assegnatario effettivo di posto barca), nelle graduatorie successive all'anno della forzata rinuncia, non ricada in una delle condizioni previste dall' art. 5, lettere a) – c) – d) – e) – f) – g) -h) -i).

La regolazione economica in caso di rinuncia per causa di forza maggiore avviene in conformità quanto specificamente stabilito in prosieguo dal presente Regolamento.

Art. 31 - Decesso del Socio Titolare.

L'assegnazione del posto barca in caso di decesso del Socio titolare è confermata per l'anno in corso, salvo espressa rinuncia, a favore del successore "mortis causa" del defunto nella proprietà dell'imbarcazione, purché coniuge o parente entro il 2° grado.

Nell'ipotesi di unione civile o convivenza di fatto, quanto previsto per il coniuge o parente entro 2° grado, si estende al partner o convivente ove tale stato venga comprovato da certificazione rilasciata dal comune di residenza della coppia.

L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità, per ottenere la conferma dell'assegnazione per l'anno successivo deve tesserarsi, qualora non lo sia già, come Socio Ordinario della Sezione e adempiere a tutti gli obblighi previsti per il Socio assegnatario.

In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi legittimi, Soci della Sezione, oppure qualora l'erede non possa essere accettato quale Socio secondo quanto stabilito dai Regolamenti in vigore, l'assegnazione decade.

Art. 32 - Termini di occupazione

Il Socio al quale viene assegnato un posto barca ha tempo fino a un anno per occuparlo dalla data dell'assegnazione; trascorso tale termine perde il diritto, a meno che non venga accolta dal CDS, una motivata richiesta di proroga.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Il Socio, nuovo assegnatario, che preveda di non occupare il posto durante tutto o parte del primo semestre di assegnazione, deve attenersi strettamente alla normativa di cui al successivo art. 35 del presente Regolamento (ormeggi temporanei).

Il Socio nuovo assegnatario è tenuto comunque al pagamento del posto e del canone di ormeggio a partire dalla data di assegnazione, sia che occupi il posto o che non lo occupi.

Art. 33 - Variazioni del posto barca

Per soddisfare le richieste scritte di Soci che desiderano cambiare la posizione di ormeggio o le dimensioni del proprio posto barca, viene compilata un'apposita lista con precedenza basata esclusivamente sull'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le richieste elencate in detta lista hanno priorità rispetto a quelle che figurano nella lista di attesa o nella graduatoria per l'assegnazione del posto barca.

Dell'accoglimento della richiesta variazione verrà data risposta scritta al socio interessato.

In caso di rinuncia o accettazione della soluzione proposta, da comunicarsi per iscritto dal socio entro 10 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, il socio, previa nuova domanda scritta, verrà ricollocato in coda alla lista "variazioni del posto barca". La mancata comunicazione scritta del socio costituirà tacita rinuncia.

Art. 34- Variazioni di autorità e rimozioni.

Il CDS ha facoltà di variare i posti di ormeggio assegnati, qualora subentrino necessità di carattere tecnico e/o organizzativo, invitando il Socio, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, a spostare la propria imbarcazione nel nuovo posto, indicando un tempo ragionevole non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla ricezione della raccomandata per l'esecuzione dello spostamento.

In caso di inadempienza, il CDS opererà direttamente lo spostamento, con la stessa procedura da adottare qualora l'imbarcazione debba essere spostata forzatamente per decadenza dell'assegnazione del posto, addebitandone le spese al Socio.

Gli spostamenti dell'unità verranno sempre effettuati ricorrendo all'Autorità Giudiziaria con le modalità previste dall'Art. 48 delle "Istruzioni per i Provvedimenti Disciplinari e per il contenzioso Amministrativo" della Presidenza Nazionale.

Art. 35 - Ormeggi temporanei.

Qualora il Socio preveda di non occupare, per un certo periodo di tempo (comunque non superiore a sei mesi), il posto assegnatogli, è tenuto a darne notizia al CDS che, tramite il Direttore mare e/o il Comitato Tecnico potrà utilizzarlo a sua discrezione in tale periodo.

In particolare dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- a. Per periodi di assenza superiori alle 48 ore, qualora il Socio assegnatario si assenti per un



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

periodo di durata fino ad un mese, il posto rimasto libero verrà esclusivamente concesso ad un Socio della L.N.I. della Sezione di Monfalcone che verrà considerato, a tutti gli effetti compreso quelli economici, quale Socio in transito, oppure ad un Socio di altra Sezione della L.N.I. che sia effettivamente in transito. In ogni caso, il Socio assegnatario temporaneo dovrà essere prontamente reperibile in zona oppure effettivamente presente in barca e con quest'ultima comunque in condizione di muovere a motore.

- b. Per periodi maggiori ad un mese di assenza del Socio titolare, si potrà procedere al temporaneo affidamento del posto barca ad altro Socio della Sezione di Monfalcone con modalità da valutarsi, caso per caso, da parte del CDS e del Direttore Mare. In ogni caso ciò dovrà avvenire previo impegno scritto del Socio in affidamento temporaneo a lasciar libero il posto con breve preavviso. In caso di mancata osservanza dell'invito allo sgombero del posto nei termini temporali stabiliti da CDS, previa formale diffida, si provvederà allo spostamento dell'imbarcazione con le modalità del precedente art. 34, comma 3.
- c. Le imbarcazioni in transito, e quelle che occupano un posto in affidamento temporaneo come specificato sopra, sono tenute all'obbligo della registrazione presso la segreteria della Sezione, e sono soggette al pagamento di una quota giornaliera stabilita dal CDS a titolo di rimborso per i servizi forniti.

Art. 36 - Durata ormeggi temporanei di transito.

Agli ormeggi riservati al transito sono ammesse le imbarcazioni ospiti di misura compatibile con le misure degli ormeggi disponibili.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.

Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, e può essere prorogata dal CDS e dal Direttore Mare qualora la situazione lo richieda o in caso di ulteriore disponibilità dell'ormeggio.

Le imbarcazioni ospiti sono soggette al pagamento di una quota giornaliera come specificato nel precedente articolo, punto c).

Art. 37 - Ospiti.

Sono ospiti:

- a. I Soci di altre Sezioni della Lega Navale Italiana di passaggio a Monfalcone, purchè espongano il guidone sociale e previa esibizione del Certificato di iscrizione al Naviglio L.N.I.
- b. I Soci dei Club Nautici Italiani di passaggio a Monfalcone, i quali hanno la possibilità di ormeggio, sempre che vi siano posti disponibili, ma limitatamente ad una sola visita all'anno.
- c. Le imbarcazioni da regata e sportive della Marina Militare con equipaggio composto da personale in S.P.E.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art. 38 Gestione economica, patrimoniale e assicurativa- Generalità.

La Sezione procede alla costruzione a all'allestimento di impianti a mare, nell'ambito degli spazi ottenuti in concessione demaniale, con lo scopo di attivare ormeggi attrezzati di servizi (acqua, energia elettrica, impianti di sicurezza e salvataggio ecc.) ad uso esclusivo di imbarcazioni da diporto di proprietà dei Soci della Sezione stessa, e iscritte al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana.

Le risorse economiche necessarie per eseguire le opere di cui sopra vengono reperite con il finanziamento dei Soci primi assegnatari dei costruendi posti barca.

Qualora si rendano disponibili altre fonti di finanziamento, quali contributi della Presidenza Nazionale, contributi Regionali o di altri Enti, banche ecc. questi, in linea di principio verranno impiegati nella realizzazione di opere interessanti tutti i Soci per l'incremento del patrimonio e/o per le attività sociali, ferma restando la possibilità di usare dette somme fondi per la costruzione di opere a mare destinate a nuovi ormeggi. In tale caso i fondi dovranno essere reintegrati, con modalità fissate di volta in volta dal CDS, dai soli Soci assegnatari.

Si considerano beni di interesse generale, e quindi a favore di tutti i Soci indistintamente: i mezzi di comunicazione, di soccorso/appoggio in mare e tutte le sistemazioni di salvataggio e di sicurezza, nonché le imbarcazioni specifiche, la attrezzature a mare e a terra e gli strumenti didattici da impiegare per l'addestramento dei gruppi giovanili/sportivi, per i corsi di patenti nautiche e per le attività culturali, le aree comuni a verde, gli uffici e i servizi, il bar/ristorante, gli impianti tecnologici e le strutture di sicurezza.

Art. 39 Modalità di prima assegnazione del posto barca.

Il CDS comunica al Socio l'avvenuta assegnazione del posto barca mediante lettera raccomandata AR, invitandolo contestualmente a comunicare, con lo stesso mezzo o a mezzo fax, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata, l'accettazione del posto e l'impegno a provvedere al versamento della quota stabilita entro il limite di tempo fissato dal CDS, nonché al pagamento del canone annuale di ormeggio;

Il mancato invio della comunicazione di accettazione e/o il mancato versamento della quota dovuta per l'assegnazione del posto barca nel termine temporali stabilito dal CDS, salvo diverso accordo scritto con il CDS per una proroga o rateizzazione del pagamento, producono la decadenza dell'assegnazione;

Il Socio che perde la prima assegnazione per una delle cause di cui al Precedente comma 2. o che rifiuta l'assegnazione del posto per motivi non ritenuti validi dal CDS, viene ricollocato, su sua domanda scritta, in lista di attesa e rimane escluso dalla graduatoria fino alla formazione della graduatoria successiva.

Se i motivi di rinuncia alla prima assegnazione sono ritenuti giustificati dal CDS, il Socio mantiene la posizione occupata in graduatoria al momento della comunicata rinuncia.

Art. 40 - Dei costi iniziali a carico dei Soci primi assegnatari.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Il costo iniziale del posto barca, che sarà sostenuto dai Soci primi assegnatari, sarà capitalizzato in 10 anni.

La somma versata, detratti gli anni di utilizzo (o frazioni di anno non inferiori al mese), rivalutata annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e relative variazioni percentuali (indici ISTAT), verrà rimborsata al Socio che rinunciasse al posto barca prima della scadenza dei 10 anni; Il canone annuale di ormeggio non è rimborsabile.

La liquidazione dei rimborsi di cui al precedente comma 2. a favore dei rinunciatari, sarà in ogni caso effettuata entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello della rinuncia.

Art. 41 - Dei costi successivi a carico dei Soci subentranti.

Le modalità di assegnazione del posto barca ai Soci subentranti avvengono come disposto al precedente art. 39, commi 1 – 2 – 3 e producono i medesimi effetti, decadenza inclusa.

I Soci subentranti dovranno versare, nella sua interezza, il costo del posto barca così come rideterminato dal CDS, rivalutato annualmente in aumento o diminuzione in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indici ISTAT), entro il limite temporale di volta in volta fissato dal CDS, variabile fra 30 e 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e il canone annuale di ormeggio. È fatta comunque salva la possibilità della concessione di proroghe e rateizzazioni da parte del CDS.

Art.42 - Anticipo di finanziamento.

In occasione della progettazione di nuovi posti barca, e prima dell'avvio dei relativi approvvigionamenti e lavori, il CDS ha facoltà di assegnare, i posti da costruire ai proprietari di barca in lista di attesa secondo l'ordine di graduatoria, e di richiedere loro il versamento anticipato, salvo conguaglio, del costo approssimativo calcolato in base al progetto esecutivo, del costruendo posto barca a ciascuno assegnato.

Qualora il Socio interpellato non voglia effettuare il versamento anticipato, manterrà inalterato il suo posto in graduatoria ma verrà escluso dalla assegnazione dei nuovi posti barca realizzati con i versamenti volontari anticipati dagli altri Soci i quali avranno pertanto diritto di precedenza nell'assegnazione degli stessi, qualunque sia la loro posizione in classifica.

Art. 43 - Ampliamento delle strutture a mare.

Nel caso di ampliamento delle strutture a mare per la creazione di nuovi posti barca, il CDS provvederà al ricalcolo del costo di tutte le nuove assegnazioni; tale costo verrà applicato, indipendentemente dalla collocazione fisica, a tutte le nuove assegnazioni.

Art. 44- Canone annuale di ormeggio.

Il canone annuale di ormeggio stabilito dall'Assemblea dei Soci, deve essere corrisposto entro il 31



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

gennaio di ogni anno, comunque non oltre il 30 giugno salvo l'applicazione di penalità che arrivano fino alla decadenza del diritto al posto barca come meglio specificato al successivo articolo.

Il canone, determinato da specifica delibera del CDS, è costituito da una quota definita in base alla superficie convenzionale dell'imbarcazione, calcolata in base alla lunghezza fuori tutto per la larghezza in concessione compresi i parabordi, espressi in metri.

Il canone annuale di ormeggio non è rimborsabile.

Art.45 - Spese gestione strutture nautiche.

Il Socio assegnatario deve partecipare annualmente e, fin dal momento dell'ottenimento del posto barca, alle spese per la gestione delle strutture nautiche.

I ritardi nei pagamenti comporteranno una penale in misura del 10% per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile, del 20% per i pagamenti effettuati entro il 30 maggio e del 50% per i pagamenti effettuati nel mese di giugno.

Il Socio assegnatario che non abbia provveduto al pagamento del canone e della relativa penalità entro il 30 giugno, salvo proroga concessa dal CDS, perde a tutti gli effetti il diritto al posto barca e viene ricollocato, su sua domanda scritta, in lista di attesa con inserimento nella graduatoria successiva a quella in vigore.

Art. 46 - Frazionabilità del canone annuale di ormeggio.

Nel caso in cui la prima assegnazione del posto barca avvenga nel primo semestre dell'anno, il canone annuale di ormeggio è dovuto per intero.

Se la prima assegnazione avviene nel secondo semestre dell'anno, è dovuto nella misura del 50% del canone annuale di ormeggio.

Negli anni successivi a quello della prima assegnazione, il canone annuale di ormeggio non è frazionabile ed è dovuto per intero, anche se, per qualsiasi motivo, l'assegnazione dovesse durare meno di un anno.

Art. 47 - Disciplina assicurativa.

La Sezione non assume alcun obbligo di sorveglianza, le imbarcazioni-natanti sono ormeggiate a rischio e pericolo dei proprietari.

La Sezione ed il CDS sono comunque esonerati da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti alle persone o alle cose che dovessero verificarsi durante l'ormeggio, il transito e la permanenza a qualsivoglia titolo nonché per qualsiasi attività svolta sui pontili e sulle imbarcazioni ormeggiate sia da parte dei Soci che dei loro ospiti.

L'imbarcazione, che risultasse priva di valida assicurazione, verrà sospesa dal diritto di ormeggio,



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

con ordine di allontanamento immediato fino alla avvenuta regolarizzazione della polizza.

L'allontanamento avverrà con le procedure previste dal presente Regolamento in caso di mancata ottemperanza all'ordine di sgombero, e tale comportamento sarà oggetto anche di procedimento disciplinare.

I danni derivanti da cause imputabili a difettoso ormeggio fisso dei pontili o cedimenti strutturali degli stessi sono coperti da apposita assicurazione nel mentre dei danni causati a persone e cose anche di terzi, derivanti da un cattivo ormeggio dell'unità o da comportamenti comunque imperiti, risponderà esclusivamente il proprietario dell'imbarcazione.

Art. 48 patrimonio.

I Soci anche se contribuiscono finanziariamente, a qualsivoglia titolo, alla realizzazione del patrimonio sociale, sia mobiliare che immobiliare, a terra o a mare, non acquistano alcun diritto di proprietà sullo stesso, che resta integralmente acquisito al patrimonio della Lega Navale Italiana.

NORME PER L'UTILIZZO DELLO SCIVOLO A MARE E DELLE AREE DESTINATE AD OSPITARE DERIVE E NATANTI PRESSO LA BASE NAUTICA.

Art. 49 Finalità

L'utilizzo dello scivolo a mare e delle aree destinate alla sosta di derive e natanti presso la base nautica della Lega Navale Italiana, Sezione di Monfalcone, sono soggetti alle seguenti norme.

Art. 50 Aree destinate alla sosta.

Le aree destinate alla sosta delle derive e natanti sono quelle a tal fine individuate e destinate dal CDS.

Art. 51 Graduatoria per le assegnazioni annuali.

L'assegnazione degli spazi di sosta per i natanti avverrà annualmente da parte del CDS della Sezione sulla base di una graduatoria delle domande pervenute entro il 3° novembre dell'anno precedente, graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

- a. anzianità di iscrizione alla Sezione;
- b. durata di sosta del natante e/o imbarcazione, nel senso che verranno tenute prioritariamente in considerazione le richieste di assegnazione annuale rispetto a quelle di durata inferiore.

In caso di parità, il Consiglio si avvarrà dei punteggi attribuiti ai sensi del vigente Regolamento per l'assegnazione dei posti barca; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Qualora, una volta formata la graduatoria per l'assegnazione degli spazi, si riscontrasse una ulteriore disponibilità degli stessi, si procederà alla loro assegnazione a favore anche di Soci che avessero



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

inoltrato l'istanza successivamente al 30 novembre, o di Soci di altre Sezioni della L.N.I., secondo le modalità di cui al comma precedente.

L'assegnazione degli spazi di sosta per le derive avverrà, sino ad esaurimento, con i criteri di cui ai commi precedenti, ma con priorità per i Soci in minore età e/o praticanti la vela a livello agonistico.

Ad avvenuta formazione delle graduatorie in base alle istanze regolarmente pervenute, nel caso risultassero inutilizzati in tutto o in parte spazi riservati alla categoria dei natanti o quella delle derive, si provvederà alla concessione degli spazi liberi a favore delle eventuali istanze in esubero relative all'altra categoria.

Art. 52 Modalità di utilizzo.

Le operazioni di varo e alaggio delle derive e dei natanti dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, avendo cura di non intralciare il libero passaggio degli utenti della base nautica. Una volta ultimate le operazioni di varo e alaggio i carrelli e/o le imbarcazioni dovranno essere riposti negli spazi loro assegnati.

E' fatto divieto di eseguire manutenzioni a imbarcazioni e carrelli che possano in qualsiasi modo provocare inquinamento (ad esempio rimozione di vernici). Qualsiasi rifiuto prodotto o riconducibile alla sosta delle imbarcazioni dovrà essere rimosso e smaltito a cura degli interessati al di fuori della Base nautica.

Nelle operazioni di varo e alaggio i soci cureranno con la massima attenzione di non arrecare danno alle imbarcazioni ormeggiate nelle adiacenze dello scivolo, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, e tenendo la Sezione sollevata e garantita in caso di danni arrecati a terzi. Al riguardo, in uno con la richiesta di assegnazione dello spazio, i Soci provvederanno a rilasciare idonea dichiarazione di assunzione di responsabilità indirizzata al Presidente della Sezione.

Nel caso di utilizzo dello scivolo di alaggio in occasione delle attività di scuola vela, o di supporto alle attività nautiche della Sezione, i Soci avranno cura di non intralciare in alcun modo lo svolgimento di dette attività.

Art.53 Utilizzo degli spazi assegnati.

Gli assegnatari avranno cura di non occupare superfici in esubero rispetto a quelle assegnate e di non lasciare in deposito nei natanti serbatoi e/o contenitori di carburante, se non di tipo omologato. Durante il periodo di sosta, gli assegnatari avranno cura di assicurarsi che i carrelli siano bloccati (freno a mano o zeppe sotto le ruote) in modo tale che non possano accidentalmente spostarsi o ruotare.

Tutti i natanti dovranno essere assicurati per i danni eventualmente arrecati a terzi, e analoga assicurazione R.C.T. dovrà essere in corso di validità per quanto riguarda i carrelli stradali.

Art. 54 Assegnazioni temporanee.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Durante i periodi di scarsa frequenza della Base nautica da parte dei Soci (15 ottobre -15 maggio), in via sperimentale, e salva diversa determinazione del CDS, potranno essere rilasciate, a insindacabile giudizio del Direttore Mare o, in sua vece, del Nostromo, specifiche autorizzazioni alla sosta di imbarcazioni negli spazi usualmente destinati al parcheggio delle automobili.

I Soci in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma si dovranno rigorosamente attenere alle disposizioni del presente Regolamento e del Direttore Mare e dovranno rimuovere le loro imbarcazioni entro 24 ore dalla richiesta, anche telefonica, per sopravvenute esigenze della Sezione.

Art. 55 Utilizzo giornaliero.

È consentito l'utilizzo giornaliero dello scivolo per il varo e alaggio delle imbarcazioni anche ai Soci non assegnatari degli spazi, con l'avvertenza che, in caso di affollamento dei parcheggi auto nei periodi di alta frequenza della Base nautica o di manifestazioni organizzate dalla Sezione, i carrelli porta imbarcazioni dovranno essere sistemati secondo le indicazioni che saranno fornite dal Direttore Mare, del Direttore Sede o dal Nostromo. In loro assenza, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area della Base nautica.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme di cui ai precedenti art. 52 e 53.

Art. 56 Tariffe.

Le assegnazioni annuali e temporanee sono assoggettate ad un canone annualmente deliberato dall'Assemblea dei Soci. Restano gratuiti il deposito nonché l'utilizzo giornaliero dello scivolo per le derive utilizzate da Soci di minore età e/o praticanti lo sport della vela a livello agonistico, limitatamente alle derive utilizzate per tale scopo.

Art. 57 Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si fa espresso rinvio alle norme tutte in vigore per l'utilizzo della Base nautica e la frequenza della Sede sociale.

NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DELLA BASE NAUTICA.

Art. 58

L'assegnazione del posto barca attribuisce al Socio soltanto il diritto di occupare, con la propria imbarcazione, il posto assegnatogli. Il Socio assegnatario deve munire l'imbarcazione di idonei cavi di ormeggio, parabordi e quant'altro necessario per evitare danni alle altre imbarcazioni e alle strutture di ormeggio.

Il Socio assegnatario inoltre deve mantenere l'imbarcazione sempre in condizioni di efficienza e idoneità alla navigazione nonché seguire le istruzioni impartite in merito dal CDS. In difetto il CDS può deliberare la decadenza del Socio dalla assegnazione ed ingiungere la rimozione e l'allontanamento dell'imbarcazione.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art. 59

L'accesso ai pontili è riservato ai Soci proprietari delle imbarcazioni ormeggiate, agli altri Soci e agli invitati purchè accompagnati da un Socio. I minorenni, sia familiari di Soci che ospiti, devono essere sempre accompagnati e sorvegliati sui pontili da chi ne ha l'affidamento.

Art. 60

La buona conservazione dei pontili, l'igiene e il decoro degli stessi sono affidati all'educazione ed al buon senso di tutti i Soci i quali debbono altresì tenere sempre, tra di loro, un comportamento di assoluto reciproco rispetto; un tanto in ossequio allo spirito che deve animare in ciascuno l'appartenenza alla L.N.I.

Art. 61

Le immondizie liquide o solide, i rifiuti di qualsiasi genere, i residuati delle lavorazioni, gli oli esausti e le batterie esaurite devono essere portati da chi li ha prodotti, con mezzi propri e in appositi contenitori, al di fuori della base nautica in luoghi idonei.

Art. 62

È vietato depositare sui pontili oggetti o attrezzature non riguardanti l'uso delle unità. Il deposito dei tender deve essere strettamente limitato al tempo necessario per il gonfiamento/sgonfiamento e per l'asporto.

Art. 63

In caso di maltempo di particolare intensità, i Soci assegnatari o i proprietari delle imbarcazioni in transito sono tenuti a presentarsi in loco (o, in caso di assenza ad inviare persona di loro fiducia, autorizzata per iscritto), per verificare lo stato delle loro imbarcazioni, l'idoneità e la tenuta degli ormeggi, nonché per prendere tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la messa in sicurezza delle unità.

Nel caso in cui tali provvedimenti fossero urgenti ed il Socio o il proprietario dell'unità in transito non fossero rintracciabili, il CDS, anche tramite il Direttore Mare, il nostromo e il Comitato Tecnico è comunque autorizzato ad adottare le necessarie misure addebitando al socio/proprietario le eventuali spese sostenute per i materiali e per la mano d'opera necessaria.

A detti interventi, effettuati in caso di assenza, irreperibilità o mancata presenza del Socio o proprietario dell'unità in transito, non sono comunque obbligati né gli organi né i dipendenti della Sezione. Ne consegue che alcuna responsabilità potrà essere attribuita alla Sezione ed alle persone sopra citate per qualsivoglia tipo di danno subito dalle unità.

Art. 64

Sono escluse dallo specchio acqueo sociale, previo ordine di rimozione, (fermo il diritto del Socio al



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

posto barca) le unità la cui manutenzione risultasse trascurata e quindi non rispettosa del decoro della Sezione e delle regole marinarie, o che, per inadeguato ormeggio, rappresentassero un pericolo per le altre unità ormeggiate.

Art.65

Tutti i Soci devono responsabilmente evitare qualsiasi molestia agli altri soci e ospiti in particolare evitando l'ascolto di musica a volume elevato durante le ore notturne, dalle ore 22 alle ore 7 e durante il riposo pomeridiano dalle 14 alle 16, evitando altresì schiamazzi ed in genere ogni altro comportamento che possa arrecare disturbo. È vietato infine salire sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la propria (salvo casi di emergenza). Non è consentito, all'ormeggio, utilizzare il motore con marcia innestata.

Art. 66

Devono essere rispettate tutte le vigenti norme antincendio ed in particolare:

- a. le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere depositate in contenitori metallici; il loro quantitativo a bordo deve essere comunque limitato a quantità minime.
- b. eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie in caso di benzina, vanno conservate in taniche omologate (norme CEE) per carburanti.
- c. è tassativamente vietato accendere fuochi o altro sui pontili o sulle opere a terra e adoperare griglie o altri mezzi di cottura cibi sui pontili.
- d. prima della messa in moto del motore a benzina si deve provvedere all'aerazione del vano motore.
- e. prima dell'ormeggio va controllato che non esistano residui di idrocarburi in sentina e che non avvengano versamenti degli stessi in acqua.
- f. il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve, di norma, essere effettuato presso le stazioni di servizio; nell'ambito dello specchio acqueo sociale è consentito il solo rabbocco dei serbatoi nel caso di effettivo bisogno e con le idonee cautele.
- g. i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati.
- h. gli estintori di bordo devono essere carichi e revisionati a norma di legge.

Art. 67

Eventuali lavori eseguiti all'ormeggio non devono arrecare fastidio ai vicini, non deteriorare o insudiciare i pontili o lo specchio acqueo circostante. In caso di versamento di idrocarburi in acqua o



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE



34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

sui pontili, il Socio responsabile deve prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere il danno e, provvedendo ove necessario, alla pulizia del pontile con idonei detergenti.

Art. 68

Fatto salvo quanto previsto dalla specifica vigente normativa nel merito, sono comunque vietate ai Soci assegnatari le salite e l'esecuzione di lavori in testa d'albero della loro imbarcazione o natante .

Art. 69

I consumi di energia elettrica devono essere limitati al massimo ed il cavo elettrico, dalla presa di corrente fino all'unità, non deve presentare interruzioni o usure.

Il Socio o proprietario, in caso di allontanamento dalla base nautica, deve sempre staccare il cavo elettrico di collegamento alla presa di corrente sul pontile.

Il consumo di acqua deve essere contenuto allo stretto necessario e durante il lavaggio dell'unità deve essere prestata la massima attenzione a non bagnare oggetti di terzi.

Art. 70

Quando l'unità è lasciata incustodita, le valvole delle prese da mare devono essere chiuse.

Il presente Regolamento della Sede Nautica è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 15 marzo 2019 e ratificato dalla Presidenza nazionale con np. 748 del 07/05/2019